

STATUTO DEL COMUNE DI ROMA

SECRETARIATO GENERALE
Direzione III

Approvato con:

deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 - entrato in vigore il 3 settembre 2000

Successive modifiche:

- *deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001 - entrata in vigore il 31 marzo 2000*
- *deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12 gennaio 2004 - entrata in vigore l'1 marzo 2004*
- *deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 gennaio 2004 - entrata in vigore l'1 marzo 2004*
- *deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 20 febbraio 2006 - entrata in vigore il 30 marzo 2006*
- *deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 17 marzo 2008 - entrata in vigore il 20 aprile 2008*
- *deliberazione del Commissario Straordinario n. 46 del 17 marzo 2008 - entrata in vigore il 20 aprile 2008*

Ultimo aggiornamento: aprile 2008

INDICE

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1	-	<i>Comune di Roma</i>	pag.	1
Art. 2	-	<i>Principi programmatici</i>	“	1
Art. 3	-	<i>Città metropolitana di Roma Capitale</i>	“	2
Art. 4	-	<i>Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi</i>	“	2
Art. 5	-	<i>Principio delle pari opportunità in tema di nomine</i>	“	3

Capo II PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI CIVICI

Art. 6	-	<i>Titolari dei diritti di partecipazione</i>	pag.	3
Art. 7	-	<i>Diritto alla formazione</i>	“	4
Art. 8	-	<i>Iniziativa popolare</i>	“	4
Art. 9	-	<i>Azione popolare</i>	“	5
Art. 10	-	<i>Referendum</i>	“	5
Art. 11	-	<i>Altre forme di consultazione</i>	“	6
Art. 12	-	<i>Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte</i>	“	6
Art. 13	-	<i>Tempi e modalità della vita urbana</i>	“	7
Art. 14	-	<i>Difensore Civico</i>	“	7

Capo III ORGANI DEL COMUNE

Art. 15	-	<i>Amministratori comunali</i>	pag.	8
Art. 16	-	<i>Consiglio Comunale</i>	“	8
Art. 17	-	<i>Consiglieri Comunali</i>	“	9
Art. 18	-	<i>Presidenza del Consiglio Comunale</i>	“	10
Art. 19	-	<i>Consigliere Anziano</i>	“	11
Art. 20	-	<i>Consiglieri Aggiunti</i>	“	11
Art. 21	-	<i>Organizzazione del Consiglio Comunale</i>	“	11
Art. 22	-	<i>Commissioni Consiliari</i>	“	12
Art. 23	-	<i>Commissione delle Elette</i>	“	12
Art. 24	-	<i>Sindaco</i>	“	13
Art. 25	-	<i>Giunta Comunale</i>	“	14

Capo IV
DECENTRAMENTO MUNICIPALE

Art. 26	-	<i>Principi e funzioni</i>	pag.	15
Art. 27	-	<i>Ordinamento dei Municipi</i>	“	16
Art. 28	-	<i>Consigliere Aggiunto del Municipio</i>	“	19
Art. 29	-	<i>Rapporti con il Consiglio Comunale</i>	“	19

Capo V
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 30	-	<i>Principi di organizzazione</i>	pag.	20
Art. 31	-	<i>Organizzazione degli uffici e servizi</i>	“	20
Art. 32	-	<i>Segretario Generale e Vice Segretario Generale</i>	“	21
Art. 33	-	<i>Direttore Generale e Vice Direttore Generale</i>	“	21
Art. 34	-	<i>Dirigenti</i>	“	22
Art. 35	-	<i>Sistema di controllo interno</i>	“	23

Capo VI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 36	-	<i>Modalità di gestione</i>	pag.	23
----------------	---	-----------------------------	------	----

Capo VI
FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 37	-	<i>Ordinamento contabile</i>	pag.	23
Art. 38	-	<i>Bilancio e programmazione finanziaria</i>	“	24
Art. 39	-	<i>Rendiconto</i>	“	24
Art. 40	-	<i>Collegio dei revisori dei conti</i>	“	24
Art. 41	-	<i>Funzioni e competenze del Collegio dei revisori dei conti</i>	“	25
Art. 42	-	<i>Verifica dello Statuto</i>	“	25
Art. 43	-	<i>Revisione dello Statuto</i>	“	25

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI			pag.	26
--	--	--	------	----

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1.

(Comune di Roma)

1. Il Comune di Roma rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana.
2. Il Comune di Roma, consapevole delle responsabilità che gli derivano dalle straordinarie tradizioni e peculiarità storico-politiche, culturali della città - Capitale d'Italia, centro della cristianità, punto d'incontro tra culture, religioni ed etnie diverse - si impegna a tutelarne e valorizzarne il patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale; salvaguardarne e garantirne il carattere multietnico e le relative diversità culturali; promuovere il dialogo, la cooperazione e la pacifica convivenza tra i popoli; concorrere insieme allo Stato, alla Regione e alla Provincia allo svolgimento delle funzioni proprie della Capitale della Repubblica.
3. L'emblema del Comune è costituito da uno scudo di forma appuntata, di colore porpora, con croce greca d'oro, collocata in capo a destra, seguita dalle lettere maiuscole d'oro S. P. Q. R. poste in banda e scalinate, cimato di corona di otto fioroni d'oro, cinque dei quali visibili.

Articolo 2.

(Principi programmatici)

1. Il Comune di Roma, consapevole delle responsabilità che gli derivano dall'essere stato sede della firma dei trattati istitutivi della Comunità Europea, avvenuta in Campidoglio il 25 marzo 1957, riconosce la validità ed il rilievo del processo di integrazione europea. Il Comune promuove la cooperazione con altri enti locali nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali. Il Comune sostiene la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina e delle formazioni sociali alla costituzione dell'Europa unita ed alla tutela dei diritti di cittadinanza europea.
2. Il Comune promuove e qualifica l'organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari, privilegiando il trasporto collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilità generale.
3. L'azione amministrativa, improntata al rispetto del principio di sussidiarietà, è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, rapidità e semplicità nelle procedure per soddisfare le esigenze della collettività e dei clienti dei servizi, nell'assoluta distinzione dei compiti degli organi e degli uffici e attribuendo le responsabilità pubbliche alle strutture territorialmente e funzionalmente più vicine ai cittadini.
4. Il Comune assicura la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
5. Il Comune promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali, con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile sviluppando ed esercitando le politiche attive per l'occupazione, le attività di formazione professionale e favorendo le iniziative a tutela della sicurezza e dei diritti del lavoro.⁽¹⁾
6. Il Comune riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.

7. Il Comune favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale.
8. Il Comune tutela i diritti delle bambine e dei bambini; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità. A tal fine è anche istituito un garante nominato dal Sindaco per la tutela di tali diritti, le cui competenze e modalità di funzionamento sono disciplinate con regolamento.
9. Il Comune promuove l'istituzione del Consiglio Comunale e Municipale delle bambine e dei bambini e del Consiglio Comunale e Municipale delle ragazze e dei ragazzi al fine di favorire la loro partecipazione alla vita della comunità locale. L'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento del Consiglio Comunale e Municipale delle bambine e dei bambini e del Consiglio Comunale e Municipale delle ragazze e dei ragazzi sono disciplinati da appositi regolamenti. ⁽²⁾
10. Il Comune, nel quadro degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale ed avvalendosi dei propri organismi decentrati, esplica il proprio ruolo nell'ambito della programmazione sanitaria e socio sanitaria nonché nella verifica dei risultati conseguiti dalle ASL territoriali e ospedaliere e dai Direttori Generali delle stesse secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
11. Il Comune garantisce il pieno rispetto dei diritti dei disabili, attivando idonei organismi permanenti incaricati di svolgere un ruolo propositivo nei confronti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale in occasione dell'elaborazione e dell'adozione degli atti deliberativi inerenti alle problematiche dei disabili.
12. Il Comune indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio, l'esigenza pubblica a disporre di sufficienti parchi, giardini e spazi verdi oltre che di aiuole ed alberature stradali ed il patrimonio artistico e monumentale. Protegge e valorizza il territorio agricolo. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza fra le diverse specie viventi.

⁽¹⁾ Comma integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12 gennaio 2004.

⁽²⁾ Comma sostituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 17 marzo 2008.

Articolo 3.

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

1. Il Comune di Roma, Capitale della Repubblica, individua nella costituzione della Città Metropolitana la più idonea soluzione istituzionale per il governo delle complesse funzioni inerenti all'attività economica, ai servizi essenziali, alla tutela dell'ambiente e alle relazioni sociali e culturali della Città di Roma e del suo hinterland. Nella prospettiva della costituzione della Città Metropolitana di Roma e dei comuni metropolitani, il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni di area vasta in coordinamento con la Regione Lazio e la Provincia di Roma.

Articolo 4.

(Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi)

1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nella città.
2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma - anche sulla base dei principi di legge - il Comune adotta piani di azioni positive volte, tra l'altro, a:
 - a) operare la ricognizione degli ostacoli all'accesso ed alla carriera delle donne nel mondo del lavoro;

- b) promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, l'accesso delle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile e riequilibrare la presenza delle donne nei centri decisionali e nei settori tecnologicamente avanzati;
- c) definire procedure di selezione del personale idonee a stabilire le attitudini potenziali, diffondere la legislazione in materia di pari opportunità, indicare requisiti che non comportino, anche implicitamente, alcuna discriminazione relativa allo stato civile;
- d) assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali;
- e) adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali;
- f) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.

Articolo 5.

(Principio della pari opportunità in tema di nomine)

1. Nei casi in cui il Sindaco ed il Consiglio Comunale debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in enti, istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati è garantita la equilibrata presenza di uomini e di donne. L'equilibrio, in ogni caso, è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato. Il Sindaco ed il Consiglio sono tenuti a motivare le scelte operate e le conseguenti esclusioni, con specifico riferimento al principio di pari opportunità, e a darne adeguata diffusione.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 7, sono stabilite le modalità per una adeguata pubblicità preventiva dell'incarico da ricoprire al fine di garantire un effettivo controllo partecipativo degli appartenenti alla comunità cittadina e consentire la presentazione di candidature da parte di qualunque soggetto. La Commissione delle Elette, di cui all'articolo 23, promuove la presentazione di candidature femminili.
3. Nel nominare i componenti della Giunta Comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi nonché nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, il Sindaco assicura una presenza equilibrata di uomini e di donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.

CAPO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI CIVICI

Articolo 6.

(Titolari dei diritti di partecipazione)

1. Salvo quanto previsto in materia di referendum e di azione popolare, i diritti connessi agli strumenti di partecipazione dei cittadini si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
 - a) ai cittadini non residenti nel Comune, che godono dei diritti di elettorato attivo e nello stesso esercitano la propria attività prevalente di lavoro;
 - b) agli studenti non residenti nel Comune, che godono dei diritti di elettorato attivo e nello stesso esercitano la propria comprovata attività di studio, presso scuole o università;
 - c) agli stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti nel Comune o aventi in questo il domicilio per ragioni di studio o di lavoro.

2. Salvo quanto disposto dal precedente comma, il Comune garantisce a chiunque il godimento dei diritti di cui al presente capo.

Articolo 7.

(Diritto alla informazione)

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.
3. Il regolamento:
 - a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi, anche con mezzi informatici;
 - b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
4. Al fine di garantire la massima informazione sulle attività del Comune e di assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte degli appartenenti alla comunità cittadina, l'Amministrazione promuove l'istituzione di Uffici Relazioni con il Pubblico presso i Municipi, i Dipartimenti e gli Uffici extra-dipartimentali aperti al pubblico ⁽¹⁾.
5. L'Ufficio Diritti dei Cittadini coordina le attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico allo scopo di rendere omogeneo l'esercizio dei diritti di informazione ed accesso su tutto il territorio cittadino e promuove iniziative mirate, anche a livello decentrato, volte a favorire l'esercizio dei diritti di informazione e partecipazione da parte delle persone svantaggiate, emarginate o discriminate.
6. Il Comune cura l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina, con particolare riguardo:
 - a) al documento degli indirizzi generali di governo e al rapporto sullo stato della città;
 - b) ai bilanci preventivi e consuntivi nonché al conto consolidato patrimoniale di inizio e di fine mandato ove previsto dal regolamento di contabilità;
 - c) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - d) alle valutazioni di impatto ambientale;
 - e) agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale;
 - f) ai regolamenti;
 - g) alle iniziative relative ai rapporti tra la pubblica amministrazione e gli appartenenti alla comunità cittadina;
 - h) agli interventi comunali a favore delle persone portatrici di handicap.
7. Il Comune pubblica un "Bollettino" per informare gli appartenenti alla comunità cittadina, in particolare, sugli indirizzi, sui provvedimenti e sulle proposte di carattere generale.

⁽¹⁾ *Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.*

Articolo 8.

(Iniziativa popolare)

1. Gli appartenenti alla comunità cittadina esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta indicati dal regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare presentando un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di cinquemila sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.
2. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale si determinano, secondo le rispettive competenze, sul progetto di iniziativa popolare entro sei mesi dal deposito.

3. Uno o più rappresentanti, in numero massimo di tre, del comitato promotore hanno facoltà di illustrare la proposta alla commissione consiliare competente e alla Giunta Comunale.
4. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.
5. Gli appartenenti alla comunità cittadina presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di duecento sottoscrizioni, presso il Segretariato Generale. Il Sindaco, entro sessanta giorni, risponde per iscritto e invia copia delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Comunali. Alle interrogazioni e interpellanze che riguardano l'attuazione delle pari opportunità tra uomini e donne, il Sindaco risponde entro trenta giorni dal deposito delle istanze.
6. Singoli appartenenti alla comunità cittadina o associazioni possono presentare petizioni al Consiglio Comunale e al Sindaco. Il Presidente del Consiglio Comunale o il Sindaco, nelle materie di competenza dei rispettivi organi, entro sessanta giorni, rispondono per iscritto e inviano copia delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Comunali. Petizioni e risposte vengono pubblicate sul "Bollettino Comunale".

Articolo 9.

(Azione popolare)

1. Ciascun cittadino elettore potrà far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. In caso di soccombenza, le spese saranno sostenute dal Comune qualora abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Articolo 10.

(Referendum)

1. Il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta, con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati, può promuovere referendum consultivi relativi ad atti di propria competenza, con l'eccezione:
 - a) dei bilanci;
 - b) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi ed altri prelievi;
 - c) dei provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari;
 - d) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;
 - e) dei provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone, ammenoché non si tratti della elezione del Difensore Civico;
 - f) degli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.
2. I cittadini, iscritti nelle liste elettorali, esercitano l'iniziativa dei referendum consultivi e abrogativi, con esclusione degli atti di cui al comma precedente, mediante una richiesta recante non meno di cinquantamila sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito. Le proposte sottoposte a referendum sono approvate se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto per il referendum consultivo e la maggioranza degli aventi diritto per il referendum abrogativo e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco.
4. La richiesta di referendum, accompagnata da non meno di cento sottoscrizioni, è presentata, per il giudizio di ammissibilità, ad un organo collegiale nominato dal Consiglio Comunale, composto da tre professori universitari, ordinari di diritto amministrativo o costituzionale o pubblico, dal Difensore Civico e dal Segretario Generale. Il medesimo organo giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni di cui al precedente comma 2.
5. Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio Comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha più

- corso. Sul verificarsi o meno di tale condizione delibera il collegio previsto dal precedente comma 4. Ove la deliberazione di accoglimento soddisfacesse, a giudizio del detto collegio, solo parte delle domande referendarie, il referendum ha corso sui quesiti residui.
6. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo, si determina sugli stessi, motivando pubblicamente l'eventuale non accoglimento dell'indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla comunità cittadina.
 7. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di un provvedimento del Consiglio Comunale ovvero di singole disposizioni di esso, il predetto organo, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati, dà atto dell'avvenuta abrogazione del provvedimento o delle singole disposizioni. L'abrogazione ha effetto dalla data di esecutività della predetta deliberazione di presa d'atto.
 8. Il regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalità per l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina sul referendum e per lo svolgimento della campagna referendaria e del referendum.
 9. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate in un unico turno e nella stessa giornata entro il primo semestre dell'anno successivo.
 10. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni.

Articolo 11.

(Altre forme di consultazione)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il Consiglio Comunale può promuovere forme di consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, prima dell'adozione di provvedimenti di propria competenza, ovvero, quando lo proponga la Giunta Comunale, anche su provvedimenti di competenza della Giunta medesima, purché tali provvedimenti siano volti a conseguire un'immediata e diretta tutela degli interessi della collettività. Sono comunque escluse le consultazioni sugli atti per i quali è inammissibile il referendum di cui al comma 1 dell'articolo 10. Il regolamento per gli istituti di partecipazione determina le modalità di svolgimento delle consultazioni, secondo principi di trasparenza, pari opportunità, economicità e speditezza del procedimento di consultazione.

Articolo 12.

(Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte)

1. Il Comune valorizza le associazioni e le organizzazioni del volontariato. Esse possono collaborare alle attività e ai servizi pubblici comunali, secondo indirizzi determinati dal Comune. A questo scopo, il Comune può consentire loro di accedere alle strutture ed ai servizi. Il Consiglio Comunale, con regolamento, determina le modalità di accesso, per iniziative di interesse collettivo, delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato a sale di convegno e riunione e al "Bollettino Comunale".
2. Il Consiglio Comunale istituisce consulte e osservatori - ai quali il Comune garantisce mezzi adeguati - assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive.
3. Le consulte e gli osservatori hanno facoltà di proporre al Consiglio Comunale l'adozione di specifiche carte dei diritti.
4. Il Consiglio Comunale disciplina la consultazione periodica, attraverso l'organizzazione di forum, degli appartenenti alla comunità cittadina, delle associazioni delle donne, delle associazioni sindacali e imprenditoriali e delle forze sociali, per l'elaborazione dei propri indirizzi generali.

Articolo 13.

(Tempi e modalità della vita urbana)

1. Il Comune riconosce rilevanza economica e sociale all'organizzazione dei tempi dell'attività amministrativa e dei servizi e favorisce un'organizzazione della vita urbana che risponda adeguatamente alle esigenze degli appartenenti alla comunità cittadina.
2. L'Amministrazione Comunale armonizza gli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Unione Europea, nonché con quelli del lavoro privato.
3. Gli orari dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente alle esigenze dell'utenza.
4. E' istituito un osservatorio per assistere il Sindaco nei suoi compiti di coordinamento e riorganizzazione - sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione Lazio - degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli appartenenti alla comunità cittadina. Il Consiglio Comunale disciplina la consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, per la determinazione degli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi e degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche.
5. Per facilitare gli appartenenti alla comunità cittadina nell'esercizio delle loro responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione dei servizi sociali, il Comune promuove misure di sostegno delle iniziative di utilità collettiva aventi finalità di:
 - a) assistenza e cura della persona, e in particolare dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici, degli anziani e dei malati cronici e terminali;
 - b) fornitura di servizi sul territorio a supporto dei bisogni: dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici, degli anziani, dei malati cronici e terminali, delle famiglie composte da un solo genitore con figli e delle famiglie numerose;
 - c) fornitura dei servizi sussidiari alle strutture sociali e collettive.

Articolo 14.

(Difensore Civico)

1. Il Difensore Civico è garante della imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale in quanto organo di tutela e difesa degli appartenenti alla comunità cittadina; è espressione della democrazia civica e municipale ed esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti nei casi previsti dalla legge.
2. Il Difensore Civico segnala, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione Comunale nei confronti degli appartenenti alla comunità cittadina.
3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; ciascun Consigliere può votare un solo nominativo. Qualora, dopo tre votazioni, non sia stato raggiunto il suddetto quorum, risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Contestualmente risulterà eletto Vice Difensore Civico il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti dopo il candidato eletto Difensore Civico.
4. Il Difensore Civico e il Vice Difensore Civico restano in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale. Gli stessi operano in regime di proroga sino alla nomina del nuovo Difensore Civico e del Vice Difensore Civico e, comunque, decadono il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio Comunale.
5. Le candidature sono presentate dalle consulte di cui all'articolo 12 o da almeno mille cittadini elettori. Se dopo due votazioni consecutive non si consegue il quorum dei due terzi dei Consiglieri assegnati,

diverse candidature possono essere presentate al Consiglio Comunale con proposte sottoscritte da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali.

6. Il Difensore Civico e il Vice Difensore Civico costituiscono l'Ufficio del Difensore Civico che si avvale di personale dipendente del Comune di Roma.
7. Il regolamento per l'istituzione del Difensore Civico determina i requisiti soggettivi per la designazione, le cause di incompatibilità e di cessazione dalla carica, in modo da assicurare che il Difensore Civico ed il Vice Difensore Civico siano scelti tra persone che, per preparazione ed esperienza nella tutela dei diritti, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza. Lo stesso regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio dei poteri del Difensore Civico e dell'Ufficio del Difensore Civico e ne coordina l'azione con le disposizioni vigenti in materia di controlli sugli atti e sugli organi comunali.
8. Il Difensore Civico riferisce annualmente al Consiglio Comunale sui risultati della propria attività.
9. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge.
10. Il Difensore Civico, se richiesto dall'interessato, è tenuto al riserbo sugli atti non aventi carattere amministrativo di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli.
11. Il Sindaco, anche su richiesta del Difensore Civico, può proporre a pubbliche amministrazioni statali o regionali, o ad enti o aziende pubbliche che abbiano gli uffici nel territorio comunale, la stipula di convenzioni per consentire al Difensore Civico di esercitare le proprie competenze nei loro confronti. Il Difensore Civico armonizza la propria attività con il Difensore Civico della Regione Lazio e con il Difensore Civico della Provincia di Roma, anche al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi degli appartenenti alla comunità cittadina nell'ambito delle Aziende Sanitarie Locali.

CAPO III

ORGANI DEL COMUNE

Articolo 15.

(Amministratori comunali)

1. Gli Amministratori comunali, nell'esercizio delle funzioni da loro svolte, improntano il proprio comportamento ad imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della separazione fra le funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli organi istituzionali e quelle di gestione proprie dei dirigenti.
2. Gli Amministratori comunali non prendono parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica quando la discussione e la votazione riguardino provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado.

Articolo 16.

(Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. La sede del Consiglio Comunale è l'aula di Giulio Cesare nel Palazzo Senatorio di Roma.

3. Il Consiglio Comunale, anche attraverso le Commissioni Consiliari, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con le modalità e la periodicità definite dal regolamento del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà ad esso conferite dalle leggi e dallo Statuto nel rispetto dei principi costituzionali. Entro trenta giorni dall'insediamento, il Consiglio Comunale formula gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso i soggetti gestori di servizi pubblici. Qualora non si proceda entro il predetto termine si intendono confermati gli indirizzi previgenti.
5. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di iniziativa previste dallo Statuto della Regione Lazio e favorisce la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina e dei Municipi all'esercizio delle funzioni regionali⁽¹⁾.
6. Il Consiglio Comunale può disporre, anche avvalendosi di altre autorità indipendenti, lo svolgimento di indagini amministrative su questioni di interesse locale.
7. I rapporti tra il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni Consiliari Permanenti sono definiti e disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
8. Il regolamento disciplina:
 - a) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo;
 - b) il procedimento per il tempestivo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze e per la discussione delle mozioni presentate dalle Consigliere e dai Consiglieri Comunali;
 - c) il procedimento per le nomine di competenza consiliare, nonché per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni ed altri organismi gestori di servizi pubblici;
 - d) l'organizzazione di apposite sessioni consiliari dedicate, tra l'altro, alla politica sociale, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico e alle attività culturali;
 - e) lo svolgimento di una apposita sessione consiliare per l'esame annuale dell'attività degli istituti di partecipazione;
 - f) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti degli enti, delle istituzioni e di altri organismi gestori di servizi pubblici locali, anche avvalendosi di autorità indipendenti.
9. Il Consiglio Comunale si avvale della collaborazione del Collegio dei revisori dei conti, anche attraverso la richiesta di relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie seguite dagli uffici comunali nonché su ogni aspetto dell'attività di vigilanza e controllo attribuita. Il Presidente del Consiglio Comunale dispone l'audizione in Consiglio e/o nella competente Commissione Consiliare, del Collegio dei revisori dei conti quando sia stata avanzata richiesta motivata da un quinto dei Consiglieri assegnati.

⁽¹⁾ *Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.*

Articolo 17.

(Consiglieri Comunali)

1. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali rappresentano la comunità locale.
2. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare.
3. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni. Il regolamento del Consiglio Comunale determina le garanzie per il loro tempestivo svolgimento.
4. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali hanno il diritto di essere tempestivamente informati dei progetti di deliberazione e delle altre questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio e della commissione di cui facciano parte.

5. Nell'esercizio del loro mandato le Consigliere e i Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli uffici del Comune nonché da enti, istituzioni e dagli altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti e documenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e secondo le modalità stabilite dal regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.
6. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi ed alle spese elettorali delle Consigliere e dei Consiglieri Comunali, pubblici secondo le disposizioni della legge, sono depositati presso l'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale e sono liberamente consultabili da chiunque.
7. Il Comune assicura alle Consigliere e ai Consiglieri Comunali le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.
8. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali percepiscono, secondo quanto previsto dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari regolarmente costituite. A richiesta dell'interessato, e sempre che ciò non comporti per l'Amministrazione maggiori oneri finanziari, si fa luogo alla trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. La misura del gettone di presenza e della indennità è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale, che disciplina altresì la misura delle detrazioni dall'indennità in caso di non giustificata assenza alle sedute degli organi collegiali.
9. La mancata partecipazione, non giustificata, a dieci sedute consecutive del Consiglio Comunale, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la procedura volta a garantire il diritto delle Consigliere e dei Consiglieri a far valere le proprie cause giustificative attraverso idoneo contraddittorio. Il Consiglio si pronuncia in merito con apposita deliberazione.
10. Il Comune assicura le Consigliere e i Consiglieri Comunali per tutti i rischi conseguenti al libero espletamento del mandato.

Articolo 18.

(Presidenza del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente. Il Presidente rappresenta l'Assemblea elettiva.
2. Al Presidente del Consiglio Comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività del Consiglio; il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e singolarmente alle Consigliere e ai Consiglieri Comunali sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. Per l'assolvimento di tali funzioni, il Presidente è coadiuvato da un Ufficio di presidenza composto dallo stesso Presidente del Consiglio Comunale, da due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, e da due Segretari.
4. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario; in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo, le medesime funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente. I Segretari coadiuvano la Presidenza per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.
5. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari sono eletti, tra i Consiglieri Comunali, nella prima seduta del Consiglio ed ogniquale volta se ne verifichi la vacanza.
6. L'elezione del Presidente avviene senza discussione e con votazione segreta a mezzo schede; ciascun Consigliere può votare un solo nominativo. Risulta eletto il Consigliere che ha riportato la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
7. Nella stessa seduta, successivamente, l'Assemblea elegge, con la procedura prevista al precedente comma, i due Vice Presidenti con un'unica votazione; ogni Consigliere può votare per un unico nominativo e risultano eletti i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

8. Con la stessa procedura di cui al comma precedente si provvede alla nomina dei Segretari componenti l'ufficio di presidenza.
9. La sostituzione del Presidente con uno dei due Vice Presidenti avviene seguendo l'ordine di anzianità tra i due, intendendosi come più anziano quello che, nella votazione di cui al precedente comma 7, ha riportato il maggior numero di voti.
10. I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica per l'intero periodo di durata del Consiglio Comunale.

Articolo 19.

(Consigliere Anziano)

1. E' Consigliere Anziano il Consigliere che, nelle elezioni comunali, ha ottenuto la maggior cifra individuale - ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
2. Il Consigliere Anziano presiede la seduta di insediamento del Consiglio Comunale fino alla elezione del Presidente.

Articolo 20.

(Consiglieri Aggiunti)

1. I Consiglieri Aggiunti sono eletti, in rappresentanza degli stranieri di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), in numero di quattro, salvo risultino dello stesso sesso; in tal caso è proclamato eletto anche il candidato dell'altro sesso che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Le elezioni sono disciplinate da apposito regolamento.⁽¹⁾
2. I Consiglieri Aggiunti hanno titolo a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Partecipano ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti, ivi compresa - ove ricorra la fattispecie - quella delle Elette, senza diritto di voto.
3. Le disposizioni di cui all'art. 17 si estendono ai Consiglieri Aggiunti, con esclusione di quanto previsto al comma 6.

⁽¹⁾ *Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 20 febbraio 2006.*

Articolo 21.

(Organizzazione del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, gode di autonomia funzionale ed organizzativa e dispone, secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale, di specifici fondi di bilancio, di adeguato personale, di locali e di idonei strumenti per il funzionamento delle proprie strutture, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari. Per l'esercizio delle predette funzioni impartisce, tramite l'ufficio di presidenza, le necessarie direttive all'Ufficio del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce almeno una volta al mese, salvo il periodo feriale. Quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, il Presidente è tenuto, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, a convocare il Consiglio per l'esame delle istanze proposte.
3. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina, in particolare, le modalità per la convocazione del Consiglio e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento stabilisce altresì il

numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, che in ogni caso non può essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale.
5. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
6. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari coadiuva il Presidente nella programmazione e nella organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale ed esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto e del regolamento del Consiglio Comunale. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, partecipa ai lavori della Conferenza.
7. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 22.

(Commissioni Consiliari)

1. Il regolamento del Consiglio Comunale determina il numero e le competenze delle Commissioni Consiliari Permanenti con funzioni istruttorie, referenti, redigenti e di controllo, nonché le modalità per l'istituzione di commissioni consiliari speciali.
2. Le Commissioni Consiliari sono dotate di specifico staff di supporto tecnico e sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi Consiliari. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Le Commissioni Consiliari, permanenti o speciali, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l'audizione di dirigenti del Comune, di responsabili dei gestori di servizi pubblici, nonché di rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti, ed acquisire pareri od osservazioni di esperti, di cittadini e di formazioni sociali.

Articolo 23.

(Commissione delle Elette)

1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, è istituita la Commissione delle Elette, composta dalle Consigliere facenti parte del Consiglio Comunale.
2. La Commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile. A tal fine la Commissione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali nonché di esperte della condizione femminile.
3. La Giunta Comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo - da proporre al Consiglio Comunale - particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
4. La Commissione è dotata di specifico staff di supporto tecnico e ad essa si applica il comma 1 dell'articolo 21 dello Statuto.
5. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di funzionamento della Commissione.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente in bilancio i fondi da assegnare per il funzionamento e le iniziative della Commissione, il cui utilizzo avverrà con le modalità prescritte dal regolamento comunale di contabilità.

Articolo 24.

(Sindaco)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'ente.
2. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta Comunale e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dallo svolgimento della elezione del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio dettagliate linee programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte dal Comune e relative al mandato. Ferme restando le forme di partecipazione alla definizione e all'adeguamento dell'attuazione delle linee programmatiche indicate nel regolamento del Consiglio Comunale, ai sensi del precedente art. 16, comma 3, la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche è svolta dal Consiglio contestualmente alla discussione sul documento di programmazione finanziaria di cui al successivo art. 38, comma 3.
3. In particolare, il Sindaco:
 - a) promuove e coordina l'attività della Giunta Comunale, procede alla sua convocazione e la presiede determinandone l'ordine del giorno;
 - b) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione Comunale;
 - c) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita, quale Capo dell'Amministrazione, dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - d) sovrintende all'espletamento delle funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione;
 - e) conferisce gli incarichi di direzione e procede alla revoca degli stessi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le necessarie direttive al Segretario Generale e al Direttore Generale, ove nominato ai sensi dell'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché ai responsabili delle strutture amministrative comunali sovraordinate;
 - g) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni ed altri gestori di servizi pubblici, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale e nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale;
 - h) indice i referendum comunali;
 - i) coordina, sentito l'osservatorio di cui al precedente art. 13, comma 4 e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e degli eventuali criteri indicati dalla Regione Lazio, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con le amministrazioni interessate, gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali della comunità cittadina; il Sindaco può delegare ai Presidenti dei Municipi la riorganizzazione degli orari nei territori di rispettiva competenza ⁽¹⁾;
 - l) esercita le funzioni attribuitegli in qualità di ufficiale di Governo.
4. Il Sindaco assume le determinazioni in ordine agli accordi di programma promossi dall'Amministrazione Comunale o in ordine alle richieste pervenute da parte della Regione Lazio, della Provincia di Roma, di altri comuni o di altri soggetti pubblici, sulla base degli indirizzi deliberati dagli organi competenti a pronunciarsi in merito all'intervento oggetto dell'accordo di programma.
5. Il Sindaco può affidare, a Consigliere o a Consiglieri Comunali, compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.

⁽¹⁾ Lettera modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.

Articolo 25.
(Giunta Comunale)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da dodici Assessori. ⁽¹⁾
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco, fra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il Vice Sindaco esercita le funzioni vicarie del Sindaco nei casi previsti dalla legge. Il Sindaco può revocare uno o più membri della Giunta Comunale, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore della Giunta Comunale, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.
4. Il Sindaco può ripartire i compiti di indirizzo e di controllo in merito all'attuazione delle linee programmatiche e agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato.
5. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nell'amministrazione del Comune e informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza. Compie tutti gli atti di amministrazione, con esclusione di quelli che la legge riserva al Consiglio e che rientrino nelle competenze attribuite, per legge o per Statuto, al Sindaco, agli organi di decentramento ed ai dirigenti.
6. E' di competenza della Giunta Comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
7. La Giunta Comunale, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai dirigenti le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio. Il regolamento del Consiglio Comunale prevede le forme e le modalità di comunicazione al Consiglio delle direttive impartite.
8. Le deliberazioni della Giunta Comunale non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono adottate con voto palese, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al successivo comma 9.
9. La Giunta Comunale delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per il proprio funzionamento.
10. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici non possono esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
11. I componenti della Giunta Comunale hanno il diritto e, se richiesto, il dovere, di partecipare alle sedute del Consiglio e delle sue commissioni senza diritto di voto.
12. Il Sindaco e la Giunta Comunale sono tenuti ad attuare gli indirizzi approvati dal Consiglio, salve oggettive ragioni ostantive da motivare congruamente al Consiglio stesso.

⁽¹⁾ *Comma modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 46 del 17 marzo 2008.*

CAPO IV

DECENTRAMENTO MUNICIPALE ⁽¹⁾

Articolo 26.

(Principi e funzioni)

1. Le Circoscrizioni del Comune di Roma sono costituite in Municipi, per rappresentare le rispettive comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo nell'ambito dell'unità del Comune di Roma. Ciascun Municipio assume una denominazione, che conserva la denominazione di "Roma" alla quale si aggiunge quella caratteristica del proprio territorio. La denominazione e lo stemma del Municipio sono deliberati dal Consiglio del Municipio a maggioranza dei due terzi dei componenti, sentita la Giunta Comunale. ⁽²⁾
 2. Il Comune riconosce e valorizza l'autonomia dei Municipi quali organismi di partecipazione, consultazione e gestione di servizi nonché di esercizio delle funzioni conferite dal Comune e dagli altri livelli istituzionali e adegua, conseguentemente, la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento. ⁽³⁾
 3. I Municipi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento. Ulteriori funzioni possono essere conferite ai Municipi con deliberazione consiliare. ⁽³⁾
 4. Le deliberazioni del Consiglio del Municipio sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale. ⁽³⁾
 5. In particolare, i Municipi gestiscono:
 - a) i servizi demografici;
 - b) i servizi sociali e di assistenza sociale;
 - c) i servizi scolastici e educativi;
 - d) le attività e i servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale;
 - e) le attività e i servizi di manutenzione urbana, gestione del patrimonio comunale, disciplina dell'edilizia privata di interesse locale;
 - f) le iniziative per lo sviluppo economico nei settori dell'artigianato e del commercio, con esclusione della grande distribuzione commerciale;
 - g) le funzioni di polizia urbana nelle forme e modalità stabilite dal Regolamento del Corpo della polizia municipale di Roma- ⁽²⁾
 6. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, ai Municipi sono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali, che esse gestiscono in conformità delle disposizioni di legge e di regolamento. Le deliberazioni del Consiglio Comunale che trasferiscono ai Municipi ulteriori funzioni indicano le risorse aggiuntive per farvi fronte. ⁽³⁾
- 6-bis. In particolare i Municipi:
- a) godono di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto del Comune di Roma, e organizzano la loro attività in base a criteri di efficacia, efficienza e economicità, con l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;
 - b) organizzano l'attività e promuovono la valorizzazione del personale assegnato dal Comune, nei limiti e con le modalità stabiliti con una deliberazione della Giunta Comunale; possono altresì stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, avvalersi di lavoro temporaneo e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da deliberazioni della Giunta Comunale;
 - c) adottano il bilancio annuale e pluriennale, di durata pari a quella del bilancio pluriennale del Comune, secondo le disposizioni del regolamento comunale di contabilità; il regolamento definisce le modalità per assicurare ai Municipi risorse finanziarie certe derivanti da trasferimenti, quote di tributi e tariffe, sponsorizzazioni e contributi, donazioni e lasciti, vendita di pubblicazioni ed altri materiali. ⁽⁴⁾

7. Per gravi motivi relativi al mancato esercizio di servizi attribuiti ai Municipi, il Sindaco, dopo aver dato un termine perentorio per provvedere, affida agli organi centrali la gestione diretta dei servizi e adotta le iniziative conseguenti. ⁽³⁾
8. Alla Giunta Comunale compete il coordinamento dei servizi di competenza dei Municipi, attraverso direttive e provvedimenti che fissino criteri gestionali omogenei e generali. ⁽³⁾

⁽¹⁾ Rubrica modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.

⁽²⁾ Comma sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.

⁽³⁾ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.

Articolo 27. ⁽¹⁾
(Ordinamento dei Municipi)

1. Sono organi dei Municipi: il Consiglio, la Giunta ed il Presidente.
- 1-bis. Agli organi dei Municipi si applicano, in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, le disposizioni vigenti per gli organi del Comune.
2. Il Consiglio del Municipio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dei Municipi. Il Consiglio del Municipio è composto dal Presidente del Municipio e da un numero di Consiglieri pari a quello previsto per i Consigli Comunali dei comuni aventi uguale popolazione. I Presidenti e i Consiglieri dei Municipi sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge rispettivamente per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali.
3. I Consigli dei Municipi sono eletti contemporaneamente al Consiglio Comunale, anche nel caso di scioglimento anticipato del medesimo; restano in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale; esercitano le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Il seggio che durante il mandato del Consiglio del Municipio si rendesse vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato, appartenente alla lista il cui seggio si è reso vacante, che segue immediatamente l'ultimo eletto.
- 4-bis. Il Consiglio del Municipio è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'Assemblea municipale. Al Presidente del Consiglio del Municipio sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività del Consiglio. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e, singolarmente, alle Consigliere e ai Consiglieri Municipali sulle questioni sottoposte al Consiglio. Per l'assolvimento delle proprie funzioni, il Presidente del Consiglio del Municipio è coadiuvato da un Ufficio di presidenza composto dallo stesso Presidente e da due vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, parimenti eletti tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio.
- 4-ter. L'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio del Municipio avviene con le modalità previste dall'art. 18, commi 6 e 7, dello Statuto per il Presidente e per i Vice Presidenti del Consiglio Comunale. In sede di prima applicazione il Consiglio del Municipio procede all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente norma statutaria.
5. Il Consiglio del Municipio approva il regolamento del Municipio con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il regolamento disciplina tra l'altro:
 - a) i modi della partecipazione del Consiglio del Municipio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente del Municipio e dei singoli Assessori;
 - b) il funzionamento del Consiglio del Municipio e delle Commissioni Consiliari;
 - c) le modalità per l'effettiva pubblicità delle sedute del Consiglio e delle Commissioni;
 - d) le modalità di informazione degli appartenenti alla comunità cittadina sulle deliberazioni del Municipio;

- e) le forme di partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati alle attività dei Municipi, ivi compresa l'indizione di referendum e la presentazione di proposte o interrogazioni al Consiglio;
 - f) la promozione di organismi di partecipazione su base di rione, quartiere o borgata;
 - g) i criteri e le modalità per le nomine e le designazioni di spettanza del Consiglio del Municipio.
6. Il Regolamento del Municipio stabilisce altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, che in ogni caso non può essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Municipio.
- 6-bis. Il Consiglio del Municipio, con le modalità previste dal regolamento, esercita l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale. Il Consiglio del Municipio adotta altresì le deliberazioni concernenti le variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione municipale, ferma restando l'autonomia di bilancio sancita dall'art. 26, punto 6-bis dello Statuto.
7. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia va attribuita alle opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale.
8. Nell'esercizio del loro mandato, le Consigliere e i Consiglieri dei Municipi hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli Uffici comunali, nonché da enti, istituzioni ed altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti e documenti nel rispetto di quanto previsto dalla legge e con le medesime modalità stabilite dal regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.
9. Le Consigliere e i Consiglieri dei Municipi hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli e alle Commissioni Consiliari. A richiesta dell'interessato, e sempre che ciò non comporti per l'Amministrazione maggiori oneri finanziari, si fa luogo alla trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. La misura del gettone di presenza e di detta indennità è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale, che disciplina altresì la misura di detrazioni dall'indennità in caso di non giustificata assenza alle sedute degli organi collegiali.
10. La mancata partecipazione, non giustificata, a dieci sedute consecutive del Consiglio del Municipio, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. La decadenza è dichiarata dal Consiglio del Municipio, valutate le cause giustificative addotte dall'interessata o dall'interessato, con le modalità previste per le Consigliere e i Consiglieri Comunali.
11. Il Presidente e la Giunta del Municipio cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio del Municipio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio del Municipio ai sensi del successivo comma 21.
12. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Municipio, la Giunta del Municipio decade e si procede allo scioglimento del Consiglio del Municipio ai sensi dei successivi commi 20 e 21. Lo scioglimento del Consiglio del Municipio determina, in ogni caso, la decadenza del Presidente del Municipio nonché della Giunta.
13. Le dimissioni presentate dal Presidente del Municipio diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio del Municipio.
14. La Giunta del Municipio è composta dal Presidente del Municipio, che la presiede, e da sei Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente. La Giunta collabora con il Presidente del Municipio, in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, nel governo del Municipio ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare, la Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che la legge, lo Statuto o i regolamenti comunali disciplinanti l'ordinamento del Municipi non attribuiscono alla competenza del Consiglio o del

Presidente del Municipio; riferisce annualmente al Consiglio del Municipio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

- 14-bis. La Giunta del Municipio, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai dirigenti le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio. Il regolamento del Municipio prevede le forme e le modalità di comunicazione al Consiglio delle direttive impartite.
- 14-ter. I componenti della Giunta del Municipio hanno il diritto e, se richiesto, il dovere, di partecipare alle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni senza diritto di voto.
15. Il Presidente, nel rispetto del limite numerico di cui al comma 14, nomina gli Assessori, tra cui un Vice Presidente, dandone comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima seduta successiva alla elezione. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio del Municipio purché non siano Consiglieri Comunali della città di Roma. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere del Municipio. Qualora un Consigliere del Municipio assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Il Presidente può revocare uno o più membri della Giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio del Municipio.
16. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta del Municipio e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dallo svolgimento dell'elezione del Consiglio del Municipio, il Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio del Municipio dettagliate linee programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte del Municipio e relative al mandato. Il Presidente può ripartire tra gli Assessori i compiti di indirizzo e di controllo in merito all'attuazione delle linee programmatiche ed agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato.
17. Il Presidente rappresenta il Municipio, convoca e presiede la Giunta del Municipio ed esercita le funzioni attribuitegli dai regolamenti, nonché le funzioni delegate dal Sindaco a norma dell'art. 54, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. Il Presidente può affidare a Consigliere o a Consiglieri del Municipio compiti specifici, delimitandone funzioni e termini. Distintivo del presidente è la fascia bicolore con i colori della città di Roma, con lo stemma del Comune e lo stemma del Municipio, da portarsi a tracolla della spalla destra. Ove delegato dal Sindaco il Presidente indossa la fascia tricolore di cui all'art. 50, comma 12, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
18. Le deliberazioni municipali sono pubblicate mediante affissione all'Albo del Municipio e all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione ovvero, nel caso di deliberazioni sottoposte al controllo del Difensore Civico, all'esito del controllo medesimo. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni municipali, che non siano meri atti di indirizzo, recano il parere di regolarità tecnica e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, anche quello di regolarità contabile di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
19. Il Consiglio del Municipio è sciolto dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti:
- a) quando, nonostante la diffida motivata espressa dal Sindaco, persista in gravi e reiterate violazioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
 - b) quando sia nell'impossibilità di funzionare per:
 1. dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Municipio;
 2. cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Municipio, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Presidente del Municipio;
 3. riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti del Consiglio.

20. Nel periodo che intercorre dallo scioglimento del Consiglio nel caso di cui alla lettera *a*) o dal verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera *b*) del precedente comma, nonché in caso di approvazione di una mozione di sfiducia e fino alla proclamazione dei nuovi eletti, le funzioni del Consiglio e della Giunta del Municipio sono esercitate dalla Giunta Comunale, mentre le funzioni del Presidente del Municipio sono esercitate dal Sindaco.
21. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio del Municipio ai sensi del comma 19 del presente articolo, o in caso di approvazione della deliberazione di sfiducia di cui al precedente comma 11, il Sindaco comunica al Prefetto la deliberazione, rispettivamente, di scioglimento del Consiglio del Municipio o di approvazione della mozione di sfiducia. Il Prefetto, con proprio decreto, indice, nei termini di legge, le nuove elezioni. Il Consiglio del Municipio rieletto dura in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale.
22. Il regolamento del decentramento amministrativo ed il regolamento del Municipio disciplinano le attribuzioni ed il funzionamento degli organi del Municipio. Per quanto da essi non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli organi del Comune.

(¹) Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 gennaio 2004.

Articolo 28.

(Consigliere Aggiunto del Municipio ⁽¹⁾)

1. Presso ogni Municipio è eletto un Consigliere Aggiunto, in rappresentanza degli stranieri di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c*), residenti o aventi domicilio nel territorio del Municipio. ⁽²⁾
2. Il Consigliere Aggiunto del Municipio ha titolo a partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio del Municipio, con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. ⁽²⁾
3. Le elezioni dei Consiglieri Aggiunti dei Municipi sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 20, comma 1; per l'esercizio del loro mandato, si applicano le norme previste dal regolamento adottato da ogni Consiglio del Municipio ai sensi dell'art. 27, comma 5. ⁽²⁾

(¹) Rubrica modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.

(²) Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.

Articolo 29.

(Rapporti con il Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio del Municipio esercita, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale. ⁽¹⁾
2. Il Presidente del Municipio, un Assessore o un Consigliere delegato dal Presidente, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti con gli stessi diritti riconosciuti ai Consiglieri Aggiunti dall'art. 20, commi 2 e 3, ferma restando l'incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale di Roma. ⁽²⁾
3. Il Consiglio del Municipio può rivolgere interrogazioni ed interpellanze al Sindaco. Il Sindaco è tenuto a rispondere entro sessanta giorni. ⁽¹⁾
4. ⁽³⁾
5. Il regolamento del decentramento amministrativo indica gli atti del Comune per i quali è previsto il parere dei Consigli dei Municipi. Il parere è inserito nel testo della deliberazione comunale. In nessun caso il termine assegnato per l'espressione del parere può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della proposta. ⁽²⁾
6. Al fine di consentire l'informazione e la presentazione di osservazioni o proposte, i progetti di atti di cui all'art. 32, secondo comma, lettera *b*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono tempestivamente

trasmessi ai Consigli dei Municipi interessati, con le modalità previste dal regolamento del decentramento amministrativo.⁽¹⁾

⁽¹⁾ *Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.*

⁽²⁾ *Comma sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 gennaio 2004.*

⁽³⁾ *Comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 26 gennaio 2004.*

Capo V

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 30.

(Principi di organizzazione)

1. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso conferiti, provvede alla determinazione della dotazione organica nonché all'organizzazione e alla gestione del personale, nei limiti della propria capacità di bilancio. Assicura, altresì, l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo sulle funzioni esercitate dai gestori dei servizi locali.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, improntato a criteri di funzionalità e orientato a perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, è ispirato ai principi di autonomia, imparzialità, trasparenza e responsabilità.
3. Gli uffici comunali sono articolati secondo aree funzionali ed in strutture di coordinamento sovraordinate.
4. Nell'ambito dell'unità del Comune, l'organizzazione degli uffici dei Municipi è oggetto di specifica disciplina, idonea a garantire l'autonomo ed efficace esercizio delle funzioni ad esse attribuite.⁽¹⁾
5. L'Amministrazione Comunale promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione, la responsabilizzazione delle dipendenti e dei dipendenti e la valorizzazione delle risorse umane.
6. L'Amministrazione Comunale favorisce e tutela forme di previdenza ed assistenza in favore dei dipendenti comunali, svolte da associazioni costituite per tali finalità e riconosciute dall'Amministrazione stessa.

⁽¹⁾ *Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.*

Articolo 31.

(Organizzazione degli uffici e servizi)

1. L'articolazione della struttura comunale è definita dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo gli indirizzi generali indicati dal Consiglio Comunale.
2. La dotazione organica è determinata per contingenti complessivi delle varie categorie e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di flessibilità del lavoro e di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai programmi dell'Amministrazione.
3. I compiti sono attribuiti agli uffici in via esclusiva. Quando più compiti siano connessi, possono essere istituiti, anche in via temporanea, uffici con scopi determinati.
4. Gli incarichi di direzione sono conferiti, secondo le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, a dirigenti provenienti, di regola, dalle carriere comunali, in relazione al merito, alla professionalità ed all'esperienza. Tutti gli incarichi di direzione sono conferiti a tempo

determinato e la loro durata non può eccedere il mandato del Sindaco. Essi possono essere revocati anticipatamente nei casi previsti dalla legge, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

5. Nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'Amministrazione comunale può stipulare contratti a tempo determinato per l'assunzione di dirigenti o dipendenti in possesso di alta specializzazione ovvero, con convenzioni a termine, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il perseguimento di obiettivi determinati.
6. Nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli amministratori per coadiuvarli nell'esercizio delle funzioni loro attribuite. Gli uffici sono costituiti da dipendenti comunali ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

Articolo 32.

(Segretario Generale e Vice Segretario Generale)

1. Il Sindaco nomina il Segretario Generale, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Della nomina viene data comunicazione al Consiglio Comunale. L'incarico ha la stessa durata di quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario Generale continua, comunque, ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Generale. L'incarico è revocabile, con provvedimento motivato del Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazioni dei doveri d'ufficio.
2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario Generale, inoltre:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quanto altrimenti disciplinato in caso di nomina del Direttore Generale;
 - b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale, ne cura la verbalizzazione e provvede agli atti di pubblicità ed esecutività delle deliberazioni adottate;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina criteri e modalità di nomina, fra i dirigenti di ruolo preposti agli uffici sovraordinati - con anzianità non inferiore a cinque anni - di un Vice Segretario Generale per coadiuvare il Segretario Generale nelle funzioni di sua competenza e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Articolo 33.

(Direttore Generale e Vice Direttore Generale)

1. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta Comunale e secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, con il compito di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune. L'incarico è revocabile, previa deliberazione della Giunta Comunale, e la durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
2. L'ordinanza del Sindaco di nomina del Direttore Generale e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano i rapporti tra il Segretario Generale e il Direttore Generale, assicurando il rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.

3. Il Direttore Generale, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nell'ambito delle funzioni attribuitegli con l'ordinanza sindacale di nomina, sovrintende alla gestione degli uffici del Comune al fine di perseguire livelli ottimali di efficacia e di efficienza e, in particolare, è responsabile della predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché della proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77/1995.
4. I dirigenti del Comune rispondono al Direttore Generale dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
5. Il Sindaco, su proposta del Direttore Generale e sentita la Giunta Comunale, può nominare un dirigente con funzioni di Vice Direttore Generale.

Articolo 34.
(Dirigenti)

1. I dirigenti - in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi del Comune - sono responsabili, in via esclusiva, della gestione dell'attività amministrativa e dei relativi risultati.
2. I dirigenti perseguono gli obiettivi loro assegnati godendo di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle risorse economiche, professionali e strumentali ad essi assegnate.
3. Spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti, la emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno e siano espressione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo emanati dagli organi politici.
4. I dirigenti promuovono e resistono alle liti anche in materia di tributi comunali ed hanno il potere di conciliare e transigere.
5. Ai criteri generali di attribuzione delle competenze dirigenziali esposti ai commi precedenti può derogarsi soltanto espressamente e in forza di specifiche disposizioni legislative.
6. Sulle proposte di deliberazione, sottoposte ai competenti organi, che non siano meri atti di indirizzo, è espresso il parere di regolarità tecnica del dirigente dell'ufficio interessato. Qualora la proposta di deliberazione comporti implicazioni d'ordine contabile, è espresso il parere di regolarità contabile da parte del dirigente della Ragioneria Generale.
7. I provvedimenti dei dirigenti che comportino implicazioni d'ordine contabile sono esecutivi con l'apposizione del relativo visto di regolarità attestante, ove necessario, la copertura finanziaria da parte del dirigente della Ragioneria Generale.
8. I dirigenti svolgono incarichi di presidente di commissioni per l'espletamento di gare. Tali incarichi non possono essere conferiti ai dirigenti assegnati all'ufficio cui spettano i compiti di controllo sull'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della gara e ai direttori con funzioni di sovraordinazione nei confronti del predetto ufficio.
9. Ai dirigenti sono altresì conferiti gli incarichi di presidente di commissioni di concorso per il personale non dirigente. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definirà eventuali casi di incompatibilità.
10. Il regolamento per il sistema di valutazione dei dirigenti determina, nell'ambito del sistema di controllo interno, i criteri generali per la valutazione dei dirigenti nonché per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

11. I direttori preposti agli uffici sovraordinati costituiscono la Conferenza dei dirigenti, la quale svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie in materia di gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 35.

(Sistema di controllo interno)

1. Il Comune si dota di strumenti adeguati a svolgere il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza ed il controllo strategico, al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di controllo interno sono disciplinati dal regolamento di contabilità in base ai principi dettati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Capo VI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 36.

(Modalità di gestione)

1. L'assunzione di servizi pubblici da parte del Comune, consistenti nella produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è realizzata, sempre che le relative attività non possano essere svolte in regime di concorrenza, attraverso le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza.
2. La scelta delle forme di gestione è effettuata, con provvedimento motivato, dal Consiglio Comunale, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3. I rapporti tra Comune e gestore sono regolati da contratti di servizio e, salvo il caso eccezionale dell'esercizio in economia del servizio pubblico, il Comune svolge unicamente attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo.
4. Il Consiglio Comunale dispone altresì che siano garantite forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti.
5. E' vietata la partecipazione di amministratori e dirigenti del Comune, nonché di loro parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei pubblici servizi affidati dallo stesso Comune.

Capo VII

FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 37.

(Ordinamento contabile)

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi ed in conformità alle norme dello Stato.

Articolo 38.

(Bilancio e programmazione finanziaria)

1. Il bilancio annuale di previsione, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, è presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio.
2. Il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione Lazio, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune.
3. Unitamente alla proposta di assestamento del bilancio di previsione la Giunta sottopone al Consiglio Comunale il documento di programmazione finanziaria con il quale si definisce la manovra di finanza locale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e si indicano i criteri ed i parametri per la formazione dei bilanci annuale e pluriennale successivi.

Articolo 39.

(Rendiconto)

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è accompagnato da una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati nonché, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.
3. Il rendiconto e la relazione di accompagnamento sono presentati dalla Giunta al Consiglio Comunale almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio.
4. Il regolamento di contabilità può definire schemi e modalità di predisposizione del conto consolidato patrimoniale di inizio e di fine mandato, nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della sola gestione patrimoniale; il conto è sottoposto all'esame del Consiglio Comunale e portato a conoscenza dei cittadini.

Articolo 40.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Al Collegio dei revisori dei conti del Comune è conferito l'esercizio della funzione di revisione economico-finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio Comunale, con voto limitato a due componenti, tra gli appartenenti alle categorie professionali indicate dal comma 2 dell'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Non possono essere eletti alla carica di revisori coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri Comunali, dei componenti la Giunta Comunale, del Segretario Generale, del Direttore Generale - ove nominato - e dei dirigenti, e coloro che hanno con il Comune o con le aziende da esso dipendenti o controllate un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. La cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo è causa di decadenza dall'ufficio di revisore.
4. I revisori durano in carica tre anni. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e dello Statuto, al loro incarico. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca di un revisore, il Consiglio Comunale provvede entro sessanta giorni alla sua sostituzione.

5. I revisori adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni.
6. Il compenso annuale dei revisori è determinato dal Consiglio Comunale all'atto della nomina o della riconferma, per tutta la durata del triennio nei limiti fissati dalla normativa vigente.

Articolo 41.

(Funzioni e competenze del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo, secondo le previsioni e modalità previste dai regolamenti del Consiglio Comunale e di contabilità.
2. Il Collegio dei revisori esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui documenti ad esso allegati e sulle variazioni di bilancio, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. L'organo consiliare adotta i provvedimenti conseguenti o motiva adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.
3. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica, patrimoniale e fiscale della gestione. La tecnica del campione costituisce il normale strumento di indagine del Collegio per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza.
4. Le deliberazioni del Collegio dei revisori sono adottate a maggioranza.
5. Ove emergano gravi irregolarità nella gestione, il Collegio dei revisori ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale il quale provvede a convocare il Consiglio Comunale nel termine previsto dal regolamento del Consiglio Comunale, iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del Collegio dei revisori.
6. Il Collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione di accompagnamento alla proposta di deliberazione del rendiconto medesimo, esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Capo VIII

VERIFICA E REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 42.

(Verifica dello Statuto)

1. Il Consiglio Comunale svolge annualmente una sessione straordinaria per la verifica dell'attuazione dello Statuto, promuovendo un'ampia consultazione fra gli appartenenti alla comunità cittadina.

Articolo 43.

(Revisione dello Statuto)

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene a ciascuna Consigliera ed a ciascun Consigliere Comunali, alla Giunta, ai Consigli del Municipio ⁽¹⁾.
2. Fermo restando il rispetto della procedura deliberativa prevista dalla normativa vigente, al fine di acquisire pareri e contributi propositivi, prima di essere poste all'esame della competente Commissione Consiliare per l'attivazione del procedimento di revisione statutaria, le proposte di modifica dello

Statuto sono trasmesse a ciascun Consiglio del Municipio e sono portate a conoscenza degli appartenenti alla comunità cittadina con l'affissione all'Albo Pretorio per non meno di dieci giorni, con la pubblicazione su almeno due quotidiani e con il ricorso ad altri idonei strumenti di comunicazione; sono trasmesse, altresì, agli osservatori di cui al comma 2 dell'articolo 12 del presente Statuto. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ *Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni di cui all'art. 27 entrano in vigore a decorrere dal primo rinnovo dei Consigli dei Municipi successivo alla scadenza dell'attuale mandato del Sindaco, ad eccezione di quanto previsto dai commi successivi. Nelle more della loro efficacia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 22 dello Statuto previgente. ⁽¹⁾⁽²⁾
2. Le disposizioni di cui all'art. 27, commi 2 e 14, relative al numero dei Consiglieri e degli Assessori dei Municipi, si applicano a decorrere dalla costituzione della Città Metropolitana. Nelle more di tale costituzione il numero dei Consiglieri e degli Assessori resta fissato, rispettivamente, in venticinque, compreso il Presidente, e in quattro. ⁽³⁾
3. Le disposizioni di cui all'art. 27, commi 1 e 9, entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività del presente Statuto. ⁽²⁾
4. 1) Entro tre mesi dalla data di esecutività della deliberazione consiliare n. 22 del 19 gennaio 2001, una Commissione presieduta dal Direttore Generale e costituita da nove componenti, designati per un terzo dal Direttore Generale e per due terzi dalla Consulta dei Presidenti dei Municipi, verifica gli assetti organizzativi dei dipartimenti e degli altri uffici centrali dell'Amministrazione Comunale, e propone alla Giunta l'adozione delle deliberazioni necessarie a superare duplicazioni o sovrapposizioni di uffici ed attività rispetto alle competenze assegnate ai Municipi.
2) I Municipi partecipano al processo di costituzione della Città Metropolitana di Roma Capitale e contribuiscono, insieme agli organi del Comune di Roma e agli altri comuni interessati, all'elaborazione dello Statuto della città e, nelle more dell'istituzione della città, all'indirizzo e al controllo sulle funzioni esercitate in forma coordinata in ambito sovracomunale. ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ *Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.*

⁽²⁾ *La disposizione ha cessato il suo effetto a seguito dell'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 gennaio 2004.*

⁽³⁾ *Comma sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 gennaio 2004.*

⁽⁴⁾ *Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.*